

RETTIFICHE

Rettifica della direttiva 2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2010, sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 276 del 20 ottobre 2010)

A pagina 33, considerando 6, prima frase:

anziché: «[...] nonché alla loro capacità di provare ed esprimere dolore, sofferenza, angoscia e danno prolungato. [...]»,

leggi: «[...] nonché alla loro capacità di provare ed esprimere dolore, sofferenza, angoscia (distress) e danno prolungato. [...]»;

a pagina 39, articolo 1, paragrafo 2, terzo comma:

anziché: «L'eliminazione del dolore, della sofferenza, dell'angoscia o del danno prolungato, [...]»,

leggi: «L'eliminazione del dolore, della sofferenza, dell'angoscia (distress) o del danno prolungato, [...]»;

a pagina 39, articolo 4, paragrafo 1:

anziché: «Gli Stati membri assicurano che, ove possibile, un metodo o una strategia di sperimentazione scientificamente soddisfacente che non comporti l'uso di animali vivi possa essere utilizzato in sostituzione di una procedura.»,

leggi: «Gli Stati membri assicurano che, ove possibile, un metodo o una strategia di sperimentazione scientificamente soddisfacente che non comporti l'uso di animali vivi sia utilizzato in sostituzione di una procedura.»;

a pagina 40, articolo 6, paragrafo 4, lettera a):

anziché: «a) per consentire l'uso di un altro metodo a condizione che in base a prove scientifiche il metodo sia considerato almeno altrettanto umano; o»,

leggi: «a) per consentire l'uso di un altro metodo a condizione che il metodo sia considerato almeno altrettanto umanitario in base a prove scientifiche; o»;

a pagina 42, articolo 14, paragrafo 1, secondo comma:

anziché: «Le procedure che comportano gravi lesioni che possono causare intenso dolore non sono effettuate senza anestesia.»,

leggi: «Le procedure che comportano gravi lesioni che possono causare dolore intenso non sono effettuate senza anestesia.»;

a pagina 42, articolo 16, paragrafo 2:

anziché: «[...] una procedura che comporta intenso dolore, angoscia o sofferenza equivalente.»,

leggi: «[...] una procedura che comporta dolore o angoscia intensi o una sofferenza equivalente.»;

a pagina 43, articolo 17, paragrafo 2, seconda frase:

anziché: «[...] quando è probabile che esso rimanga in condizioni di dolore, sofferenza, angoscia o danno prolungato di intensità moderata o intensa.»;

leggi: «[...] quando è probabile che esso rimanga in condizioni di dolore, sofferenza, angoscia o danno prolungato moderati o intensi.»
